

PIANO AZIENDALE ALPI

PRINCIPI GENERALI

Il presente Piano Aziendale è stato redatto in coerenza con quanto disposto:

- dall'art. 1, c 5, della Legge 3 agosto 2007 n. 120 del 2007 e s.m.i., concernente: «Disposizione in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria»;
- D.G.R. Umbria 378 del 23/04/2025 “Atto di indirizzo regionale aggiornato per la predisposizione dei regolamenti aziendali che disciplinano l'Attività Libero Professionale Intramuraria. Approvazione”;
- Regolamento aziendale della attività Libero professionale intramuraria

Le condizioni di esercizio dell'attività libero professionale sono regolate dall'art. 1, comma 4, della sopra citata legge n. 120/2007 che prevede che le Aziende gestiscano, con integrale responsabilità a loro carico, l'attività libero professionale intramuraria nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) ai sensi dell'art. 5 del Regolamento aziendale, il sistema di prenotazione delle prestazioni dedicato e personale addetto, in modo da garantire all'utenza modalità di accesso, per le prestazioni in Alpi, differenziate rispetto a quelle istituzionali, sempre nell'ambito del CUP aziendale;
- b) prenotazione di prestazioni in ordine all'ALPI da parte dell'utenza effettuata tramite l'Azienda, presso l'apposito Centro Unificato Prenotazioni (prenotazione telefonica 075 5412900), volto alla realizzazione di un sistema di rete integrato con quello rivolto alla prenotazione delle attività istituzionali, al fine di favorire l'accessibilità e garantire la trasparenza delle prestazioni erogate. L'Azienda si riserva tuttavia di valutare la praticabilità di affidare la prenotazione anche a tutti i CUP aziendali, riservando tempi diversi rispetto a quelli già attivi per la prenotazione delle attività istituzionali;
- c) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente all'Azienda sanitaria mediante mezzi che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo;
- d) definizione, d'intesa con i professionisti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale (art. 3 Regolamento Aziendale), di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'Azienda, ivi compresi quelli connessi all'attività di prenotazione e riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete;
- e) monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito delle attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti (art. 11 Regolamento aziendale – compito attribuito all'Organismo di promozione e verifica dell'ALPI);
- f) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi nell'ambito dell'attività istituzionale (compito del GdL per la gestione ed il miglioramento delle liste d'attesa, istituito con DDG n. 571 del 16/05/2025).

Il Piano, inoltre, è stato redatto con riferimento al Regolamento aziendale per l'esercizio dell'ALPI, approvato ai sensi della DGR n. 378/2025.

Si richiamano i principi e i criteri generali indicati nell'art. 4 e seguenti del citato Regolamento, relativi all'esercizio dell'ALPI nel rispetto della normativa nazionale e regionale. In particolare, l'Azienda garantisce l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria nell'osservanza dei seguenti principi:

1. non deve essere concorrenziale con il SSR;
2. non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e deve essere svolta in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto ed assicurare la piena funzionalità dei servizi. Per l'attività di ricovero, la valutazione è riferita anche alla tipologia e alla complessità delle prestazioni;
3. deve essere esercitata al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio;
4. può essere anche correlata ad azioni da parte dell'Azienda volte a ridurre le liste di attesa – come previsto dall'art. 89 del CCNL 2019-2021 nonché dall'art. 3, comma 9 del Regolamento regionale di cui alla DGR n. 375/2025 – e ad allineare tendenzialmente i tempi medi di erogazione dell'attività istituzionale a quelli dell'attività libero professionale;
5. deve essere organizzata garantendo, nel rispetto dei diritti della privacy del paziente, un'adeguata informazione al cittadino utente sulle modalità di accesso alle prestazioni;
6. deve essere sottoposta a verifiche e controlli idonei ad evitare abusi ed ogni interferenza con l'attività istituzionale;
7. deve rispettare il corretto equilibrio tra l'attività istituzionale e i corrispondenti volumi di libera professione intramuraria, al fine di prevenire l'instaurarsi di condizioni di conflitto di interessi tra attività istituzionale e attività libero professionale;
8. deve essere esercitata in spazi aziendali dedicati, tuttavia, nelle more della ricognizione dei suddetti spazi, da effettuarsi entro il 31/12/2025 e comunque non oltre 12 mesi dalla pubblicazione della direttiva regionale, l'attività libero professionale può essere svolta sia presso spazi aziendali interni che esterni.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ALPI

Per quanto concerne le condizioni di esercizio dell'attività ALPI si rimanda al regolamento aziendale della Attività Libero Professionale Intramuraria emanato ai sensi della DGR n. 378/2025.

Tale disposizione si applica anche al personale del comparto e dirigente che supporta in modo diretto o collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale, in relazione alle disposizioni di carattere organizzativo.

VOLUMI DI ATTIVITÀ

1. La Direzione strategica aziendale, come previsto nell'art. 6 del Regolamento aziendale, su proposta dei Direttori sanitari di Presidio e di Distretto e della UO programmazione e controllo di gestione, definisce un piano annuale dei volumi di attività istituzionale e di libera professione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del già citato Regolamento ed in coerenza con il budget aziendale che definisce il piano annuale delle prestazioni erogate in attività istituzionale, sia per quella ambulatoriale che di ricovero. Tali volumi sono:
 - a. definiti annualmente;
 - b. suddivisi per regime di erogazione (ambulatoriale – distinguendo tra visite e altre prestazioni – e ricovero), per specialità e per Struttura Complessa (S.C.);
 - c. soggetti a revisione semestrale.

Il Piano aziendale viene inviato annualmente alla Regione Umbria.

2. La Direzione aziendale, come previsto dall'art. 6 del Regolamento aziendale, avvalendosi delle strutture competenti, concorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate delle molteplici SS.CC. i volumi di attività libero-professionale intramuraria che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati.
3. L'Organismo di promozione e verifica dell'ALPI valuta i dati relativi all'attività libero-professionale ed i suoi effetti sull'organizzazione complessiva, con particolare riguardo al rispetto dei volumi di attività libero-professionale concordati con i singoli Dirigenti e con le équipe. Le risultanze di tale attività sono comunicate alla Direzione regionale competente, a cura dello stesso Direttore Generale con cadenza almeno annuale.
4. Il piano annuale viene elaborato sulla base dei dati consuntivi più recenti e sarà soggetto a revisione semestrale (a seguito delle verifiche al 30/06), motivando eventuali cause che possano aver originato squilibri o scostamenti.
5. Nella valutazione del volume, le prestazioni sono suddivise nelle seguenti tipologie:
 - a. Regime di ricovero
 - b. Regime ambulatoriale in équipe
 - c. Regime ambulatoriale per le prestazioni di laboratorio
 - d. Regime ambulatoriale per le prestazioni di diagnostica strumentale
 - e. Regime ambulatoriale per le visite

6. Per volumi riguardanti l'attività di ricovero, si intendono sia il numero di ricoveri in regime ordinario che di assistenza a ciclo diurno.
7. In merito all'individuazione dei limiti all'esercizio della Libera Professione:
 - a. con riferimento ai volumi di attività, in caso di squilibrio dei volumi, l'Ufficio Libera Professione segnala lo squilibrio alla Direzione aziendale.

La Direzione aziendale, nel caso, procede ad informare il Direttore/Responsabile della struttura di afferenza, assegnando 3 mesi di tempo per rimuovere la criticità rilevata. Decorso tale termine, nel caso di permanenza della suddetta criticità, la Direzione ne darà informazione all'Organismo di promozione e verifica che imporrà il rientro nei parametri entro i successivi 6 mesi, decorsi i quali si procederà con gli addebiti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento. La Direzione sanitaria anche sentendo la Direzione Generale come normativa prevede se lo riterrà opportuno alla luce dei tempi di attesa potrà bloccare la libera professione.
8. Della rendicontazione (annuale o semestrale) verrà data adeguata pubblicità sul sito web aziendale.